

IL MOTU PROPRIO *MITIS IUDEx*. PUNTO DI VISTA DI UN GIUDICE

L'analisi della riforma del processo matrimoniale attuata da papa Francesco con la pubblicazione del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* [= *MIDI*] mette in luce come siano due gli aspetti nei quali la collaborazione e il dialogo tra il giudice (e in alcuni momenti il Vicario giudiziale del Tribunale) e l'avvocato¹ possono essere particolarmente efficaci e incisivi, venendo così incontro ai fedeli che chiedono la nullità del matrimonio. Il primo ambito è costituito dalla presentazione del libello, in particolare dall'identificazione dei titoli di competenza per individuare il Tribunale competente. Il secondo aspetto riguarda invece la fase propriamente istruttoria, specie nel processo *brevior*, soprattutto nel primo periodo di attuazione di tale processo, in cui sia avvocati che istruttore sono chiamati a «imparare» un modo nuovo di condurre e di essere presenti alla sessione istruttoria. Inoltre, alcuni elementi che emergono nel processo *brevior* potrebbero essere utili nello svolgimento dell'istruttoria del processo ordinario.

¹ Il presente contributo riprende integralmente la relazione tenuta il 15 dicembre 2015 alla Pontificia Università Gregoriana nell'ambito della Giornata dell'Avvocatura Ecclesiastica e Incontro di Studio *in memoriam* del card. U. Navarrete, S.J., incontro organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana e dall'Associazione Canonistica Italiana.

1. Il Tribunale competente

È risaputo che uno dei cambiamenti significativi nel processo matrimoniale è l'individuazione del Tribunale competente. La nuova normativa individua infatti tre (o, meglio, sei) titoli di competenza, nel can. 1672 *MIDI*²:

- a partire dal luogo di celebrazione del matrimonio: il tribunale del luogo dove il matrimonio fu celebrato (n. 1);
- a partire dal domicilio o quasi domicilio delle parti:

- * il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio;

- * il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il quasi domicilio;

- * il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio;

- * il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il quasi domicilio;

- a partire dalle prove: il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

I diversi titoli di competenza non sono presentati in ordine di importanza o di predilezione, per cui, a prima vista, si può benissimo indirizzare il libello a uno dei diversi tribunali competenti. Inoltre questi sono individuati di fatto su base territoriale, dipendendo dal luogo di celebrazione del matrimonio o dove sono la maggior parte delle prove o dal luogo in cui la persona abita (per il domicilio) o dimora (per il quasi domicilio)³. Nella loro individuazione,

² I canoni del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* sono sempre seguiti dalla sigla *MIDI*. Quando ci si riferisce invece alle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* annesse al *MIDI*, i numeri degli articoli sono preceduti dalla sigla RP.

³ Cf. can. 100: «La persona viene detta: *abitante*, nel luogo in cui è il suo domicilio; *dimorante*, nel luogo in cui ha il quasi-domicilio; *forestiero*, se si trova fuori del domicilio e del quasi-domicilio che ancora ritiene; *girovago*, se non ha in alcun luogo il domicilio o il quasi-domicilio».

È determinante l'intenzione della persona di permanere nel luogo (di abitarvi, non solo di visitarlo come turista; intenzione che esiste anche se può essere probabile un fatto contrario, non però se condizionata: per es. «rimango se mi sposo»), ma dopo un certo periodo di tempo (rispettivamente cinque anni e tre mesi) prevale l'effettiva dimora al di là dell'intenzione (non si comprende perché il testo parli di effettività solo in riferimento al quasi-domicilio). Possono darsi casi di compresenza di domicili e quasi-domicili: per es. lo studente o il lavoratore che si trasferiscono temporaneamente per più di tre mesi, hanno un domicilio e un quasi-domicilio. Può darsi anche solo il quasi-domicilio (è il caso di chi si è trasferito da un luogo con l'intenzione di non tornarvi — cf. can. 106 — e abita da più di tre mesi in un altro luogo senza avere l'intenzione di rimanervi)⁴.

Sono le RP all'art. 7 §1 a fornire un criterio non vincolante («per quanto possibile») tra i diversi titoli di competenza: si tratta del «principio di prossimità fra il giudice e le parti». È un aspetto tenuto in considerazione anche nel processo *brevior* quando la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano (cf. can. 1673 §2 *MIDI*), per l'individuazione del Vescovo che deve pronunciare la sentenza. Infatti, considerati i titoli di competenza del can. 1672 *MIDI*, potrebbero esserci più Vescovi competenti, che fanno riferimento all'unico Tribunale, oppure a diversi Tribunali tra cui la parte e l'avvocato si trovano a dover scegliere. In questa situazione, RP 19 prevede che «si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice».

Cosa si intende per questa «prossimità», che potrebbe essere un elemento da tenere presente sia nella presentazione del libello sia nell'individuazione del Vescovo — in un tribunale interdiocesano — competente per il processo *brevior*,

⁴ «Commento al can. 102», in *Codice di diritto canonico commentato*, ed. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2010³, 152.

sia nella scelta del collegio giudicante e/o della sede istruttoria (qualora un tribunale interdiocesano abbia più sedi distaccate oppure un tribunale diocesano presenti una estensione tale che sarebbe gravoso per una parte accedere alla sede «centrale» del tribunale)? Una esatta comprensione di questa prossimità richiede da una parte una visione complessiva del *MIDI*, dall'altra una breve analisi di come, nel corso dei secoli, si è arrivati a individuare questi titoli di competenza.

1.1 *Breve excursus storico*

La competenza dei tribunali per le cause di nullità matrimoniale ha un percorso progressivo, che vale la pena ricordare, nel quale un po' alla volta sono stati aumentati i titoli di competenza, ossia i motivi per i quali un tribunale è competente a trattare una specifica causa. Già il fatto che ci siano delle competenze ben precisate indica che una persona, quando chiede la nullità del matrimonio, non può rivolgersi a ogni tribunale, ma solo ad alcuni specifici, limitando quindi concretamente la possibilità teorica di accedere a tutti i tribunali. In questa sede facciamo solo degli accenni, a partire dal Codice del 1917. Il can. 1964 del Codice Pio-Benedettino indica che

iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit acatholica, pars catholica domicilium vel quasi-domicilium habet.

Con tale formulazione si recepiva la tradizione canonica precedente, anche se in questa, per esempio il Wernz riconosceva il primato del domicilio del marito: «*Episcopus ille in causis matrimonialibus coniugum ratione domicilii est competens, in cuius dioecesi maritus habet domicilium*»⁵,

⁵ F.X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, IV/2, Prati 1912, 684. L'autore in nota riporta la posizione dubbiosa di chi ritiene che la competenza possa sussistere sulla sola base del luogo di celebrazione del matrimo-

salvo il caso di un matrimonio misto, in cui ci si doveva riferire al domicilio della parte cattolica⁶.

Presentando la normativa del Codice del 1917, si invitava a prestare particolare attenzione al quasi domicilio della parte convenuta: «*Officiales Curiarum episcopalium aliique ecclesiastici iudices in causis matrimonialibus, titulo quasi-domicilii competens, accurate servare teneatur*»⁷, al fine di evitare l'assunzione di quasi-domicili fittizi e non reali⁸. Unica eccezione era la situazione in cui solo la donna era cattolica; in tal caso, l'ordinario competente era quello in ragione del domicilio o quasi domicilio della donna, anche se parte attrice. In linea generale, quindi, la preferenza era data per il foro della parte convenuta, a partire dal principio affermato che *actor sequitur forum rei* (can. 1559 §3 CIC 1917).

Tale normativa ricevette un ampliamento successivo nel can. 1673 del Codice del 1983, che comporta una significativa novità nell'individuazione dei Tribunali competenti. Così, resta conservato il foro del luogo della celebrazione del matrimonio e quello/quelli del domicilio o quasi-domicilio della parte convenuta al momento dell'introduzione della causa (cf. can. 1512, 2° e 5°; DC 12). Sono due titoli di competenza che riferiscono alle cause matrimoniali i principi generali del *forum contractus* (can. 1411 §1) e del fatto che «*actor sequitur forum rei*» (cann. 1407 §3 e 1408). Come precisato da DC 11 §§ 1-2 in caso di dubbio relativo al domicilio o quasi-domicilio,

nio: «Num Episcopus sit competens ex sola ratione contractus matrimonialis, qui in ipsius dioecesi fuerat celebratus, minore certitudine constat».

⁶ Cf. F.X. WERNZ, *Ius decretalium* (cf. nt. 5), 686.

⁷ F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, III, Romae 1948³, 318.

⁸ Cf. F. ROBERTI, *De processibus*, I, Romae 1941¹, 196.

si richiedono idonei documenti⁹; spesso si ricorre al certificato civile di residenza o di stato famiglia, che aiutano a comprendere il luogo nel quale una persona effettivamente abita o dimora.

Gli altri due titoli di competenza sono nuovi e trovano un precedente nelle c.d. *Norme americane* del 1970¹⁰. Il primo nuovo titolo di competenza riguarda il domicilio della parte attrice, tuttavia con alcune condizioni al fine di evitare gli abusi¹¹ già sperimentati nella prassi delle *Norme americane*. Così, si prende in considerazione il solo domicilio (non il quasi-domicilio) della parte attrice. Inoltre, entrambe le parti devono risiedere nel territorio della medesima Conferenza Episcopale, in modo che non sia troppo oneroso per la parte convenuta partecipare al procedimento ed esercitare correttamente il suo diritto alla difesa. Infine, si richiede il consenso del vicario giudiziale diocesano (e,

⁹ «§1. Ad comprobandum canonicum partium domicilium et praesertim quasi-domicilium, de quibus in cann. 102-107, in dubio satis non est simplex declaratio ipsarum partium, sed requiruntur apta documenta sive ecclesiastica sive civilia vel, iis deficientibus, aliae probationes.

§2. Si vero asseritur quasi-domicilium acquisitum esse commoratione in territorio alicuius paroeciae vel dioecesis, coniuncta cum animo ibi manendi saltem per tres menses, peculiari cura videndum est num praescripta can. 102 §2, reapse impleta sint».

¹⁰ Su questa parte, cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. I. Pars statica*, Romae 2014, 82-83. Arroba Conde osserva che «I titoli di competenza, nel periodo intercodiciale, a seguito del Concilio, soffrirono diverse innovazioni, ora codificate in parte, altre invece abbandonate; tra i fori abbandonati sono da notare quello del tribunale *in meliore conditione* (previsto dalle Norme USA del 1970, n. 7 [...]), e quello del tribunale in cui il convenuto avesse *commoratio non precaria* (previsto dal mot. Prop. *Causas matrimoniales* art. IV § 1b)». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2012⁶, 128-129, nota 88.

¹¹ Cf. J. LLOBELL, «I Tribunali competenti nell'istruzione *Dignitas connubii*», in H. FRANCESCHI – M.A. ORTIZ, ed., *Verità del consenso e capacità di donazione*, Roma 2009, 383.

in assenza di questo, del Vescovo) del domicilio della parte convenuta, che deve essere prima consultata.

Il secondo nuovo titolo, peraltro già presente in *Causas matrimoniales* (art. IV §§ 1-2)¹², è dato dal foro in cui si debba raccogliere il maggior numero delle prove; la formulazione del paragrafo consente di superare alcuni abusi nell'applicazione di questo titolo di competenza, tramite: *a*) la verifica della presenza effettiva del maggior numero di prove (non solo dal punto di vista quantitativo, quanto piuttosto qualitativo e di importanza probatoria in ordine ai capi di nullità proposti); *b*) il consenso del vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, che deve interrogare prima la parte convenuta per vedere se ha qualcosa da eccepire.

Di fatto, tramite i titoli di competenza del can. 1673, si viene incontro alla necessità di individuare un foro competente accessibile all'attore, specie qualora la parte convenuta non fosse rintracciabile oppure non interessata al procedimento. È un elemento di

flessibilità del processo canonico [che risponde] alla volontà di snellire il procedimento giudiziale per facilitare l'intervento di entrambi i coniugi nella causa (*DC* artt. 95 §1 e 177) e, grazie a questo più ampio dialogo processuale, cercare di garantire la conoscenza della verità circa la validità del matrimonio *sub iudice*¹³.

In tal modo, si cerca di perseguire lo scopo di rendere più celeri le cause di nullità senza rinunciare al carattere

¹² «1. Nelle altre cause di nullità del matrimonio è competente: [...] c) il tribunale del luogo, in cui di fatto dovrà esser raccolta la maggior parte delle deposizioni o delle prove, sempre che ci sia il consenso tanto dell'ordinario del luogo in cui abitualmente risiede la parte convenuta, quanto dell'ordinario del luogo e del presidente del tribunale a cui ci si è rivolti. 2. Verificandosi il caso previsto nel precedente par. 1, c), il tribunale, prima di accettare la causa, dovrà chiedere alla parte convenuta se ha qualcosa da eccepire contro il foro, al quale si è rivolta la parte attrice».

¹³ J. LLOBELL, «I Tribunali competenti» (cf. nt. 11), 346.

dichiarativo del processo canonico, procurando che il tribunale competente sia effettivamente in grado di rispettare la verità circa la nullità o meno del matrimonio¹⁴. Le finalità pertanto alla base della normativa del can. 1673 sono triplici: facilitare la partecipazione della parte convenuta; fare in modo che la causa sia giudicata da tribunali che possono accertare la nullità o meno del matrimonio; tutelare il diritto dell'attore di chiedere la nullità e di ricevere una sentenza¹⁵.

Contemporaneamente, tuttavia, sono poste in essere alcune cautele, non volendo dare spazio alla creazione di fori fittizi¹⁶ e non volendo in alcun modo diminuire la

¹⁴ Cf. J. LLOBELL, «I Tribunali competenti» (cf. nt. 11), 377.

¹⁵ «In particolare tre sono le finalità cui i titoli di competenza si rivolgono: a) facilitare la partecipazione della parte convenuta (conformemente al *favor veritatis* per il quale è maggiormente tutelata la partecipazione del coniuge che difende la validità del matrimonio: *DC* art. 95), b) affidare la causa a quei tribunali che per la loro posizione possono meglio di altri accertare la verità del matrimonio, c) tutelare il diritto dell'attore di ricevere una sentenza che risponda alla sua domanda giudiziale (accertando la validità o nullità del matrimonio), senza essere pregiudicato dal disinteresse o da eventuali ostacoli illegittimi della parte convenuta, la cui dimora attuale potrebbe anche rimanere sconosciuta (cf. *DC* art. 134)». J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015, 147.

¹⁶ È stato osservato come non siano rare le violazioni dei titoli di competenza, tra cui «l'ottenimento di un quasi-domicilio al solo fine di poter presentare la domanda davanti al tribunale di una determinata diocesi perché, logicamente, si riterrà che giudicherà la causa "in modo più favorevole" rispetto agli altri tribunali competenti o perché gli risulterà più difficoltoso raccogliere prove a favore della validità del matrimonio». J. LLOBELL, «I Tribunali competenti» (cf. nt. 11), 378. Altrove il medesimo autore ha scritto: «È possibile in effetti adire un tribunale cosiddetto "favorevole" alla nullità in modo apparentemente legittimo, ossia utilizzando — con la complicità più o meno consapevole dei coniugi — il foro del quasidomicilio della parte convenuta nella diocesi in cui si trova il suddetto tribunale. Il quasidomicilio, come noto, si acquisisce lo stesso giorno in cui la persona (il coniuge, quindi, che appare come parte convenuta) inizia a risiedere nella diocesi "con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo" (can.

possibilità della parte convenuta di esercitare realmente il suo diritto di difesa e di intervenire nel procedimento. Si presume poi il maggior interesse della parte attrice a seguire la causa, seppure in un foro a lei non immediatamente agevole.

1.2 *I titoli di competenza del MIDI*

Al termine dei brevi cenni storici, cogliendo le istanze e i criteri di fondo del motu proprio *MIDI*, emergono alcuni punti importanti, alla cui luce comprendere e recepire i titoli di competenza indicati dal can. 1672 *MIDI*.

Anzitutto, si accentua la giusta presunzione sulla buona fede delle parti nell'indicazione e/o acquisizione del domicilio o quasi domicilio o nell'indicazione del luogo dove si debba raccogliere la maggior parte delle prove. Altrettanto presupposta è la deontologia da parte dei patroni (e dei giudici dei tribunali) nel ricercare il tribunale competente e non ottenuto fittiziamente o in modo fraudolento, come accennato in precedenza. Pertanto, è importante rivolgersi a un tribunale non solo potenzialmente, ma anche effettivamente competente a giudicare la causa, dal momento

102 §2). Sarà pertanto sufficiente che la parte convenuta si trasferisca nel territorio in cui si trova il tribunale *favorevole* fino a quel momento incompetente affinché, dichiarando la sua intenzione di permanervi per tre mesi, si produca il titolo di competenza menzionato. Questo modo di procedere è solo apparentemente legittimo, perché è in frode alla legge che impone il rispetto del *favor matrimonii* e del *favor veritatis*. Si ha dunque l'impressione — e non immotivatamente — che tale modo di procedere sia perseguito da persone facoltose (quelle che possono spostarsi senza difficoltà da nazione a nazione, inclusi spostamenti intercontinentali, pagando avvocati compiacenti, mossi solo dalla sete di denaro e non certo dall'amore per la verità, la giustizia e la *salus animarum*) interessate a ottenere ad ogni costo la dichiarazione di nullità dei loro matrimoni falliti». J. LLOBELL, *I processi matrimoniali* (cf. nt. 15), 148. Cf. E. ZANETTI, «Fraudolenta sottrazione di cause matrimoniali ai competenti tribunali da parte di avvocati e procuratori (can. 1488 §2)», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 20 (2007) 156-166.

che lo scopo del processo è l'accertamento della verità sulla situazione matrimoniale, non tanto il raggiungimento di una dichiarazione di nullità ad ogni costo¹⁷.

In secondo luogo, le attenzioni poste dai titoli di competenza così individuati sono molteplici e possono essere così schematicamente presentate:

- Il diritto del fedele (o dei fedeli, in caso di domanda congiunta) di chiedere la nullità del matrimonio al Tribunale loro più accessibile;
- La garanzia di celerità del procedimento, senza quel tempo altrimenti necessario per la richiesta del consenso al vicario giudiziale della parte convenuta;
- L'equiparazione di fatto delle due parti, che tra di loro non sono contrapposte, ma entrambe preoccupate della ricerca comune della verità del matrimonio, al di là di ogni aspetto contenzioso¹⁸;
- La sottolineatura della specificità del procedimento matrimoniale rispetto ai restanti procedimenti in genere, nei quali la competenza, che si potrebbe definire ordinaria, è per il tribunale del domicilio o quasi domicilio della parte

¹⁷ «Quando un coniuge (cattolico oppure no), dopo essersi unito in matrimonio con un coniuge cattolico, matura l'interesse d'introdurre una causa di nullità matrimoniale dovrà rivolgersi al tribunale diocesano che sia non solo potenzialmente ma anche effettivamente competente a giudicare la causa, per evitare che la sua scelta dipenda solo dal desiderio di dirigersi al tribunale che più facilmente gli concederà la nullità. La domanda di nullità va in effetti presentata innanzi ad uno dei tribunali designati dalla legge (cfr. DC art. 10 §1), indicato come tribunale competente (o anche foro competente) per giudicare concretamente una causa di nullità matrimoniale. Questo limite non vincola solo la libertà della parte attrice, perché non è superabile neppure se la parte convenuta (l'altro coniuge ed il difensore del vincolo) desse il proprio consenso perché giudichi il tribunale non competente per legge». J. LLOBELL, *I processi matrimoniali* (cf. nt. 15), 146.

¹⁸ Cf. quanto già emerso nello studio della *Dignitas connubii*: B. UGGÈ, «La terminologia non contenziosa dell'istruzione *Dignitas connubii*», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 18 (2005) 364-375.

convenuta (cann. 1408-1409), oppure del luogo del contratto o della maggioranza delle prove (cann. 1410-1413); – Il principio di prossimità, aspetto questo che richiede un peculiare approfondimento, facendo emergere tre aspetti particolari.

Anzitutto il principio di prossimità indica la vicinanza reale tra fedele e giudice. Questo comporta l'accessibilità della sede del Tribunale per il fedele, l'uso di un linguaggio accessibile e comprensibile alle persone¹⁹, specie se non esperte in materia giuridica (cf. il modo con cui fare le domande e con cui informare le parti del procedimento²⁰), l'inserimento nella pastorale familiare ordinaria e nel percorso di accompagnamento e discernimento di cui RP 1-5.

In secondo luogo, il principio di prossimità richiede una attenzione particolare verso la parte convenuta, che — se non ha sottoscritto il libello e non si fa assistere da un patrono — si presume essere meno informata e preparata al procedimento canonico²¹. In tal senso vanno poste quelle

¹⁹ «Più utile, pare, ricordare che la maggiore vicinanza alle persone è giustificata pastoralmente dall'assunzione delle persone così come sono nel momento in cui chiedono un servizio o un ministero ecclesiale. Ogni giudice vorrebbe aver di fronte un cristiano formato e informato. Di fatto ogni giudice si trova di fronte una persona da decifrare. Non può rimandarla finché non abbia raggiunto un livello sufficiente di comprensione per il servizio richiesto. Il giudice non rimanda un teste perché non parla e non intende la propria lingua: chiama un interprete. Fuori dalle esemplificazioni, la richiesta dell'esortazione apostolica di fare i tribunali più vicini alle persone, significa che le persone devono essere accolte per quello che sono: il ministero dei tribunali ecclesiastici non è solo per i progrediti». G.P. MONTINI, «“È necessario assicurare il carattere pastorale dei tribunali ecclesiastici” (Benedetto XVI, es. ap. Postsinodale *Sacramentum caritatis*, 29b)», *Periodica* 98 (2009) 503.

²⁰ Can. 1564: «Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta».

²¹ «L'esperienza insegna che accompagnare una citazione con una lettera indirizzata alla parte, in cui si spiega anzitutto la disposizione

iniziative e avvertenze che siano di reale aiuto a percepire il procedimento per quello che è realmente: una ricerca comune della verità, non un sentirsi «chiamato in causa» e «accusato». Si ricorda inoltre che il can. 1676 *MIDI* prevede un secondo eventuale invito al coniuge convenuto che non abbia manifestato la sua posizione riguardo alla domanda di nullità, «invito finalizzato primariamente al suo contributo alla conoscenza della verità da parte del giudice»²².

Infine c'è una prossimità ulteriore tra il fedele e il Vescovo, giudice nel processo *brevior*. Pensando a un tribunale diocesano, si tratta di comprendere come far percepire questa vicinanza; nei tribunali interdiocesani un primo modo è quello di individuare come Vescovo diocesano quello che può garantire meglio di altri questa prossimità fedele-giudice.

Per favorire questa prossimità, risulta importante che il patrono e/o la parte, già nella presentazione del libello, facciano presenti eventuali accompagnamenti pastorali compiuti dalle persone, precisando per esempio quale esperienza ecclesiale e «prossimità», non solo territoriale, ma anche pastorale²³, ha il fedele con il tribunale e la dio-

processuale tecnica in parole adeguate alla parte destinataria, se ne illustrano le conseguenze, si invita alla collaborazione e se ne mostrano i vantaggi nella ricerca della verità, unico fine del processo, può realmente incitare la parte a non cadere nell'assenza o, se del caso, a recedere dalla stessa. Certamente tale scelta del Tribunale non deve sostituire l'atto processuale né precederlo, ma accompagnarlo, eventualmente seguirlo; non deve mistificare la realtà, nasconderla o travisarla, ma spiegarla». G.P. MONTINI, «È necessario assicurare il carattere pastorale» (cf. nt. 19), 504-505.

²² J. LLOBELL, «Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. *Mitis Iudex*», *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 27.

²³ «La separatezza o l'isolamento dei tribunali ecclesiastici rispetto all'attività ordinaria della Chiesa particolare nuoce gravemente sia alla Chiesa locale, che perde una dimensione della sua attività considerandola estranea al proprio corpo, sia al tribunale ecclesiastico, che

cesi/le diocesi interessate. Qualora poi si chieda il processo *brevior* nel tribunale interdiocesano, questo sarà è utile nell'individuazione del Vescovo competente.

Le esperienze passate — come è stato ricordato nel breve excursus storico — hanno mostrato il rischio di abusi in alcuni titoli di competenza, legati soprattutto al quasi domicilio delle parti. Proprio per questo, è importante richiamare il principio della prossimità nell'accesso ai tribunali, in modo da poter chiedere la nullità del proprio matrimonio. Si tratta di un aspetto così importante — a mio avviso — tra i criteri di fondo del *MIDI* che controbilancia i rischi evidenziati in passato. Questo tuttavia non esclude l'opportunità o la necessità di continuare a chiedere documentazione idonea a comprovare l'effettivo domicilio o quasi domicilio, se questo è il titolo invocato per accedere al tribunale.

2. L'istruttoria nel processo *brevior*

Il processo *brevior* costituisce un'altra novità rilevante del motu proprio *Mitis Iudex*. Come tale rappresenta per gli studiosi e operatori del diritto uno stimolo importante per la riflessione e il confronto. Per chi opera concretamente in un tribunale ecclesiastico, poi, ne deriva un compito specifico: come attuarlo senza far venire meno la natura giudiziale del procedimento e in modo che le istanze presenti (penso al ruolo del Vescovo diocesano come giudice, alla celerità nella risposta, alla prossimità tra Vescovo — giudice e parti) possano essere efficacemente recepite?

Oltre agli aspetti generali dello svolgimento del processo *brevior*, è stimolante — come prima presentazione — mettere in parallelismo i canoni riguardanti il processo *brevior* con quelli del processo orale.

perde il contatto con il contesto in cui vivamente si manifesta quel disagio, a porre rimedio al quale il tribunale è nato». G.P. MONTINI, «È necessario assicurare il carattere pastorale» (cf. nt. 19), 501.

È risaputo anzitutto che alcuni processi, tra cui il processo di nullità matrimoniale (can. 1690 e can. 1691 §2 *MIDI*), è escluso dalla possibilità di essere trattato con il processo orale²⁴. Alcune questioni, tuttavia, nel corso di un procedimento matrimoniale, possono essere trattate per questa via processuale, per esempio le cause incidentali (can. 1590 §1) e la querela di nullità (can. 1627).

Anche nella legislazione vigente con il *MIDI* vi sono dei requisiti procedurali previsti alla richiesta del processo *brevior*: la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altra parte e circostanze di fatti e di persone che non richiedano una investigazione più accurata e rendano manifesta la nullità (can. 1683). Esiste tuttavia una differenza importante: mentre nel processo orale possono essere trattate «tutte le cause che il diritto non escluda, a meno che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario», nel *brevior* la valutazione se ammettere al processo *brevior* è data dal vicario giudiziale, che può anche invitare la parte convenuta ad associarsi alla domanda sottoscritta da uno solo dei coniugi e chiedere a entrambi di integrare il libello per poterlo ammettere al processo *brevior*.

L'ambito di decisione del percorso giudiziale non è quindi solo a disposizione delle parti; a loro spetta la di-

²⁴ «Il divieto è sostenuto da varie ragioni, già enunciate al tempo della codificazione: l'esiguità degli organi consultati che ne chiesero l'applicazione; la prudenza di fronte ad uno strumento processuale nuovo; la accresciuta celerità del processo ordinario raggiunta nel nuovo Codice, che può essere anche ulteriormente promossa; la carenza di alcune garanzie processuali; la richiesta di giudici molto perspicaci e preparati». G.P. MONTINI, «È necessario assicurare il carattere pastorale» (cf. nt. 19), 508-509. Tra le garanzie mancanti si ricordano: «Le garanzie mancanti sono rilevate soprattutto nella presenza delle parti alla raccolta delle prove; nei tempi e luoghi ristretti in cui raccogliere le prove; difese e osservazioni orali non consentono al giudice una valutazione critica dei pro e contra; ciò vale anche per i tempi riservati ai giudici. Cf. *Communicationes* 16 (1984) 76»; *Ibid.*, 509 in nota.

screzionalità di chiedere o di dare il consenso in un secondo momento per un eventuale processo *brevior*. L'ambito di discrezionalità e di decisione del vicario giudiziale fa comprendere — non solo in questo procedimento, ma anche nel processo ordinario — che la dichiarazione di nullità del matrimonio non è in possesso dei coniugi. A partire da questo, può essere utile favorire una corretta informazione da parte del tribunale ecclesiastico e di tutti gli operatori dei tribunali ecclesiastici, che aiuti a comprendere come l'oggetto del procedimento non sia «proprietà» esclusiva dei coniugi che si sono separati. Inoltre, questo può far comprendere la necessità di presentare altri elementi di prova, quali testimonianze, documenti e quanto può aiutare la comprensione della realtà personale e relazionale (tra i due coniugi) negli elementi essenziali riferentesi alla prova di quanto richiesto e affermato già nel libello.

In secondo luogo, riportando quasi interamente il can. 1658 §1, il can. 1684 *MIDI* precisa che il libello deve esporre in modo breve²⁵, chiaro e integrale i fatti su cui si fonda la domanda, indicando le prove che possono essere raccolte dal giudice ed esibendo i documenti su cui si fonda la domanda (can. 1684 *MIDI*), specificando tra gli elementi di prova quei «documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio» (RP 14 §2). Il can. 1658, per il processo orale, precisava come l'attore è chiamato a indicare le prove «che egli non può addurre contestualmente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal giudice» e che i documenti allegati, su cui si fonda la domanda, siano presentati almeno in copia autentica. Questo secondo aspetto è non solo ragionevole, ma anche necessario, perché i documenti possano essere oggetto di valutazione secondo la normativa codiciale.

²⁵ Questa caratteristica è propria del libello per il processo *brevior*, come indicato dal can. 1684 *MIDI*.

Anche la prima indicazione è importante: la parte/patrono, per il processo *brevior*, dovrebbe produrre tutti quegli elementi di prova che è possibile presentare prima. In questo tuttavia deve prestare attenzione a non concentrare su se stesso un triplice compito: il patrono di parte (chiamato quindi a considerare la causa dal punto di vista delle persone che rappresenta); l'istruttore (che raccoglie le prove); il giudice (che valuta le prove). Certamente, invece, è necessario presentare tutte le prove presenti (*integralmente*), senza selezionare solo quelle favorevoli alla domanda attorea. Si tratta concretamente di rendersi parte attiva nella ricerca, sapendo individuare gli elementi essenziali, avendo presente quanto serve per l'evidenza della nullità (anche a partire dai tradizionali schemi di prova relativi ai singoli capi di nullità, che aiutano a cogliere gli elementi essenziali) e presentandoli nella loro completezza.

Un altro aspetto in cui il processo *brevior* richiama il processo orale è costituito dal tempo entro il quale presentare nuove prove. Il can. 1661 §2 per il processo orale indica che le parti siano informate della possibilità di presentare un breve scritto a comprova delle loro affermazioni almeno tre giorni prima dell'udienza; si indica poi come le prove siano raccolte durante l'udienza, salvo la possibilità di chiedere aiuto a un altro tribunale (can. 1663 §1, che rinvia al can. 1418). RP 17 evidenzia come le parti possono presentare almeno tre giorni prima della sessione istruttoria gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio delle parti o dei testimoni²⁶. Manca tuttavia il rinvio esplicito al can. 1418: se è necessaria una rogatoria per l'escussione di un teste e/o di una parte, si può ancora procedere con il processo

²⁶ Si osservi la differenza rispetto a quanto stabilito dal can. 1552 §2, che demanda al giudice il compito di stabilire il termine entro il quale possono essere esibiti i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testi.

brevior? A prima vista sembrerebbe che si debba rispondere negativamente, in quanto verrebbe meno la questione della celerità del procedimento; non è escluso, tuttavia, a mio parere, che la possibilità di chiedere aiuto ad altro tribunale, come per il processo orale, possa essere utilizzata anche nello svolgimento del processo *brevior*.

Inoltre, dalla formulazione del can. 1684 *MIDI* emerge che i quesiti per le parti e i testi dovrebbero essere presentati assieme al libello; sono le prove immediatamente raccogliibili dal giudice²⁷. Si è quindi invitati a porre domande essenziali sui punti effettivamente a conoscenza dei testi e sui fatti centrali della vicenda, qualora si tratti di interrogare le parti. Anche la stessa modalità di verbalizzazione (can. 1664 per il processo orale e RP 18 §2 per il processo *brevior*), in modo «sommario», indica che ci si concentra immediatamente sul nucleo della questione.

Questo comporta da parte dei giudici un cambiamento nel condurre l'interrogatorio, a partire dagli elementi presentati nel libello e negli eventuali allegati, sapendo andare subito agli elementi essenziali della vicenda richiesti dalla prova. Per gli stessi avvocati c'è un cambiamento di prospettiva, dal momento che fin dall'inizio devono essere a conoscenza degli aspetti principali conosciuti dai testi e, senza fare domande capziose o che suggeriscono la risposta, concentrare su tali aspetti la deposizione delle parti e dei testi. Tali attenzioni potranno essere utili nello stesso svolgimento del processo ordinario, specie nel produrre contestualmente al libello quei documenti o prove che possono essere raccolte dal giudice, e nel focalizzare i quesiti per le parti e i testi su quanto è importante per la causa di nullità ed è effettivamente di loro conoscenza.

²⁷ Sulle prove immediatamente raccogliibili dall'istruttore, cf. P. MONETA, «La dinamica processuale nel m.p. *Mitis Iudex*», *Ius Ecclesiae* 28 (2016) 52-54.

Un altro elemento specifico nell'istruttoria del processo *brevior* è dato dalla possibile presenza delle parti all'udienza, come indicato dal can. 1663 §2 per il processo orale e da RP 18 §1 per il processo *brevior*. Tuttavia, in tale processo di nullità matrimoniale, si prevede che la presenza di circostanza di persone e cose faccia ritenere di procedere diversamente. Quali possono essere queste circostanze di persone e cose? Potrebbe essere, per analogia al can. 1598 §1, che vi sia la necessità di evitare *gravissima pericula*. Più facilmente, l'istruttore può ritenere che l'ascolto di una parte o di un teste senza la presenza dell'altra parte o di entrambe le parti favorisca la celerità del procedimento e il sereno accertamento dei fatti che emergono nel corso dell'udienza.

In ogni caso, tale modalità di condurre l'udienza, alla presenza delle parti e dei loro avvocati, richiede un'attenzione previa, in cui le parti vengono aiutate e preparate ad ascoltare quanto emerge dal procedimento, specie se riguarda aspetti spiacevoli o che feriscono. Oltre alla delicatezza dell'istruttore, si richiede una preparazione ad opera del patrono, in modo che le parti siano informate di tale modalità di condurre l'istruttoria e siano adeguatamente preparate, anche da un punto di vista psicologico.

In conclusione, nella presentazione sia dei titoli di competenza sia di alcuni aspetti legati all'istruttoria specie nel processo *brevior* emerge la necessità di un confronto tra i diversi operatori del tribunale. Infatti, solo nel rispetto delle diverse competenze e degli specifici uffici, e nella collaborazione conseguente, sarà possibile comprendere e attuare quella vicinanza ai fedeli che è uno degli obiettivi della riforma del processo di nullità matrimoniale, nel rispetto della ricerca della verità e del bene delle persone.

ADOLFO ZAMBON